

**Relazione alla proposta di regolamento ad iniziativa dei Consiglieri Marconi, Sciapichetti concernente: “Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 ‘Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3’”.**

Signori Consiglieri,

questa proposta è diretta a modificare l'articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3) e, in particolare, la disposizione che prevede il divieto di realizzare le sale del commiato entro cento metri dalle civili abitazioni.

E' opportuno, infatti, attenuare il rigore di tale divieto limitandolo ai casi in cui sussistano specifiche esigenze di natura sanitaria, e cioè nei casi in cui le sale del commiato sono destinate all'effettuazione di trattamenti di imbalsamazione o tanatoprassi. Per quelle che non effettuano tali trattamenti il limite di distanza dalle civili abitazioni può essere ridotto a solo 50 metri calcolati non tanto dalla distanza dalle civili abitazioni quanto da quella dai centri abitati, come delimitati dai Comuni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

In conclusione l'attuale regolamento, comma 3 ter dell'articolo 20, prevede la collocazione delle sale del commiato ad una distanza di almeno 100 metri dalle civili abitazioni.

Alla proposta avanzata dalla IV Commissione, che, sostituendo il comma 3 ter dell'articolo 20, prevede che tale divieto si debba applicare solo a quelle strutture che praticano al proprio interno attività di natura sanitaria come trattamenti di imbalsamazione o di tanatoprassi per evidenti motivi di prevenzione igienico-sanitaria, i sottoscritti ritengono di aggiungere la seguente norma che equipara le sale del commiato, che non effettuano trattamenti di imbalsamazione o tanatoprassi, alle camere mortuarie.

Si ritiene, infatti, che le stesse abbiano bisogno di essere collocate comunque in un'area di rispetto silenzioso e discreto del dolore dei parenti del defunto e che, pertanto, debbano essere collocate almeno a 50 metri dai centri abitati senza alcun divieto relativamente a aree agricole, industriali, artigianali e quant'altro. Inoltre la proposta di modifica del regolamento lascia la facoltà ai singoli Consigli comunali di deliberare, in presenza di motivi fondanti, eventuali deroghe da tali limiti.

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

*(Seduta del 6 ottobre 2017)*

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di regolamento n. 8/17 concernente "Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 'Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005 n. 3'" nel testo presentato dai proponenti;

Udita la proposta del relatore Maurizio Mangialardi nella seduta n. 27 del 6 ottobre 2017;

Condivisa la proposta di parere del relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Vice Presidente  
Maurizio Gambini